

DELIBERAZIONE n. 32

Oggetto: Variazione n. 4 al bilancio di previsione per l'anno 2018 per applicazione di quota parte accantonata di avanzo di amministrazione 2017 per rinnovi contrattuali personale ARLeF.

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di luglio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Fabbro	Lorenzo	Presidente	X	
Dapit	Roberto	Componente	X	
Gomboso	Geremia	Componente		X
Peterlunger	Enrico	Componente		X
Tomada	Walter	Componente	X	

Revisore Unico dei Conti

			Pres.	Ass.
Deriu	Giuseppe		X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'art. 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;

VISTO il D.P.Reg. n. 0218/Pres. del 16 ottobre 2015, con il quale è stato nominato componente del C.d.A. dell'ARLeF il Prof. Enrico Peterlunger, designato dall'Università degli Studi di Udine, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Burelli;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 13 novembre 2007, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20 febbraio 2013, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27 maggio 2013 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 9 aprile 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 21/12/2017, recante l'adozione del bilancio di previsione 2018-2020 e per l'anno 2018 e documenti collegati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 124 del 25/01/2018 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 21/12/2017 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2018-2020 e per l'anno 2018 e documenti collegati;

CONSTATATO che si rende necessario disporre una variazione al bilancio di previsione per l'anno 2018 al fine di procedere con l'applicazione ed utilizzo in spesa corrente di quota parte accantonata di avanzo di amministrazione 2017 (€ 7.000,00) a copertura dei maggiori oneri arretrati e correnti, derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, al lordo degli oneri riflessi a carico Ente e dell'IRAP di legge, a norma dell'art. 42, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO a tale riguardo che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 - 2018 tra l'A.R.a.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le OO.SS. e confederazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali nelle sigle FP - CGIL, CISL FP e UIL FP;

AVUTO RIGUARDO all'avvenuto inserimento dell'ARLeF tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia nell'area enti locali con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), pubblicata sul I supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016 al BUR n. 50 del 14 dicembre 2016;

CONSIDERATO che fino a tutto il 31/12/2016, le unità di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'ARLeF risultavano inquadrare nell'ambito di disciplina del CCNL 01/04/1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, in virtù del disposto di cui all'art. 15, comma 25, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 e pertanto beneficiarie di diritto degli arretrati contrattuali esigibili relativamente agli incrementi di stipendio tabellare stabiliti dall'art. 64 del succitato CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, riportati nelle rispettive tabelle A e B al medesimo accluse, limitatamente all'annualità 2016, in particolare, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

ATTESO che per effetto del citato art. 56, comma 2, della legge regionale n. 18/2016, a valere dal 01/01/2017 l'unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF veniva reinquadrata nella categoria D, posizione economica D5 del CCRL 07/12/2006 del Comparto unico regionale e locale - area enti locali, recuperando la stessa posizione economica D5 ricoperta in epoca antecedente l'assunzione di data 15/10/2012 presso

l'ARLeF, avvenuta a seguito di esperimento di procedura di mobilità esterna intercompartimentale dal CCRL al CCNL provenendo da ente locale del F.V.G., posizione economica poi commutata e riparametrata in D4 con assegno ad personam in via compensativa, destinataria di futuri imminenti incrementi contrattuali dovuti in base al nuovo CCRL per il triennio 2016-2018 (di cui alla preintesa 27/02/2018 e documento firmato con le parti sociali nel marzo 2018, attualmente al vaglio della Corte dei Conti per la certificazione di compatibilità finanziaria rispetto agli strumenti di programmazione regionale) a valere dal 01/01/2017;

CONSIDERATO altresì che fino a tutto il 31/12/2016, l'unità di personale a tempo determinato dell'ARLeF, in servizio dal 11/03/2015 al 10/03/2017, inquadrata in categoria B, posizione economica B1, del CCNL 01/04/1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, in virtù del disposto di cui al precitato art. 15, comma 25, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 risulta beneficiaria di diritto delle spettanze relative agli incrementi di stipendio tabellare stabiliti dall'art. 64 del succitato CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, riportati nelle rispettive tabelle A e B al medesimo accluse, limitatamente all'annualità 2016, in particolare, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;

ATTESO poi che per effetto del citato art. 56, comma 2, della legge regionale n. 18/2016, a valere dal 01/01/2017 la predetta unità di personale dipendente a tempo determinato dell'ARLeF veniva reinquadrata nella categoria B, posizione economica B1 del CCRL 07/12/2006 del Comparto unico regionale e locale - area enti locali, destinataria di futuri imminenti incrementi contrattuali del CCRL per il triennio 2016-2018 (di cui alla preintesa 27/02/2018 e documento firmato con le parti sociali nel marzo 2018, attualmente al vaglio della Corte dei Conti) a valere per il solo periodo di maturazione del diritto a valere dal 01/01/2017 al 10/03/2017, data di scadenza definitiva del contratto di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all'allocazione in bilancio in corrispondenza delle rispettive poste contabili di spesa del personale ARLeF, tramite utilizzo di pari ammontare a titolo di quota accantonata di avanzo di amministrazione 2017 di cui all'art. 42, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (accertato in sede di rendiconto di gestione dell'esercizio 2017, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 26/04/2018 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 15/06/2018), delle risorse indispensabili a garantire adeguata copertura economico-finanziaria agli emolumenti imputabili a rinnovi contrattuali per i periodi di effettiva spettanza al personale dipendente interessato, sia per le quote arretrate già esigibili e riferite all'anno 2016 (con applicazione del CCNL - comparto Regioni ed autonomie locali) sia per le future quote arretrate riferite al 2017 per gli effettivi periodi di competenza contrattuale maturata (con applicazione del CCRL del Comparto unico regionale e locale - area enti locali) e a regime dal 01/01/2018 per l'unità di personale dipendente a tempo indeterminato;

PRESO ATTO inoltre che il presente provvedimento rappresenta un atto dovuto ai fini dell'applicazione degli effetti economici di disposizioni e norme contrattuali vigenti e, in via prudenziale, di accordi intervenuti tra la parte datoriale regionale e le parti sindacali attualmente all'esame preventivo di competenza presso la Corte dei Conti come sopra descritto e di futura prossima esigibilità dal punto di vista economico, comunque entro la fine dell'esercizio corrente;

PRESO ATTO inoltre che a seguito e per effetto del presente provvedimento e manovra di variazione di bilancio di cui all'allegato n. 1, il bilancio di gestione 2018 presenta un totale stanziamenti di entrata in termini di cassa in ragione di complessivi € 2.133.952,40 (al netto del fondo cassa iniziale al 01/01/2018 e del fondo pluriennale vincolato - entrata per spese correnti) e un totale stanziamenti di spesa in termini di cassa in ragione di complessivi € 2.107.288,91;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)*” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*”;

ATTESO che le surrichiamate disposizioni normative nazionali e regionali afferiscono ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con riferimento anche agli organismi ed enti strumentali regionali, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 25/01/2018 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 21/12/2017 relativa all’adozione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

DELIBERA

- 1) di adottare, per le motivazioni illustrate in premessa, la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2018, con conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
- 2) di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa, di cui all’allegato prospetto finanziario-contabile che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- 3) di dare atto del parere espresso dal Revisore unico dei conti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 2) e che a seguito della presente variazione, il bilancio di gestione 2018 presenta un totale stanziamenti di entrata in termini di cassa in ragione di complessivi € 2.133.952,40 (al netto del fondo cassa iniziale al 01/01/2018 e del fondo pluriennale vincolato – entrata per spese correnti) e un totale stanziamenti di spesa in termini di cassa in ragione di complessivi € 2.107.288,91;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione agli organi competenti per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Direttore
dott. William Cisilino

Il Presidente
Lorenzo Fabbro

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere
dott. Paolo Spizzo